



## ORDINANZA DEL SINDACO

<p>Numero: <b>2018/00301</b> Del: <b>11/10/2018</b> Esecutiva da: <b>11/10/2018</b> Proponente: <b>Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche</b></p>
---

### **OGGETTO:**

Divieto di circolazione nella ZTL dal 1° gennaio 2019, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica, ai ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel.

### **IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**Vista** la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

**Visto** il Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**Vista** la Legge regionale n. 9 dell'11 febbraio 2010, "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

**Vista** la Delibera Giunta Regionale n. 1182 del 9 dicembre 2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011", che include i Comuni dell'Agglomerato di Firenze nell'elenco di quelli che devono predisporre i PAC;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 814 del 1 agosto 2016 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili” con la quale la Giunta Regionale: approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunale;

**Visto** il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria 2016-2019, adottato da questa Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2016/C/00588 del 14 Novembre 2016, nel quale sono indicate le azioni da intraprendere per ridurre le emissioni in aria ambiente;

**Considerato** che per quanto riguarda le emissioni dai veicoli circolanti, in tutto il centro abitato di Firenze e del Galluzzo è attualmente vigente il divieto permanente di accesso e transito ai  
Ciclomotori Euro 0 con 2 o 3 ruote  
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi con 2 o 3 ruote  
Motocicli Euro 0 a 2 tempi  
Autovetture a benzina e diesel Euro 0  
Autovetture diesel Euro 1  
Autoveicoli merci e per uso speciale Euro 0  
istituiti con ordinanze n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007 e n. 1188 del 17/12/2008;

**Visto** il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria 2016-2019, che al paragrafo “Istituzione di divieti strutturali di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti” oltre a richiamare che l’area del centro storico corrispondente alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), disciplinata dal provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii., è stata notificata da parte della Regione Toscana come Low Emission Zone (L.E.Z.) alla Comunità Europea a seguito della decisione di Giunta del 28/4/2009 e che il centro storico di Firenze è stato dichiarato patrimonio Unesco, quindi è un’area da sottoporre a particolare tutela, prevede di implementare ulteriormente la limitazione alla circolazione nella Z.T.L dei veicoli euro 1 a benzina ed euro 2 diesel a partire dall’entrata in esercizio delle linee tranviarie denominate T1 (Villa Costanza - Ospedale di Careggi) e T2 (Aeroporto di Peretola – Piazza dell’Unità d’Italia);

**Considerato** che:

- la Deliberazione di Giunta N. 2017/G/00514, che approva l’Accordo Preliminare propedeutico alla conclusione della procedura di revisione della concessione del sistema tramviario fiorentino, all’allegato 1 a - cronoprogramma - indica il mese di giugno 2018 quale data di entrata in esercizio della tramvia ma che occorreranno alcuni mesi per l’assestamento di tutto il sistema della mobilità stradale successivamente all’entrata in esercizio commerciale delle linee tramviarie suddette;
- è necessario installare preventivamente la specifica cartellonistica stradale che indichi l’istituzione del divieto di circolazione dei veicoli euro 1 a benzina ed euro 2 diesel nella Z.T.L. ed è importante informare i cittadini con un congruo preavviso dell’attuazione, con la presente ordinanza, del provvedimento programmato nel PAC;
- risulta opportuno stabilire il divieto di circolazione nella Z.T.L. ai veicoli a motore e nella fattispecie a ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli euro 1 a benzina ed euro 2 diesel, a partire dal 1 gennaio 2019;

**Considerato** inoltre che la Z.T.L è un’area in cui le modalità di accesso e sosta sono stabilite da un apposito disciplinare allegato al provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii. che prevede, fra l’altro, il rilascio di specifici permessi di varia durata temporale ai soggetti appartenenti ad alcune categorie e che il controllo del rispetto di quanto stabilito nel disciplinare suddetto è effettuato mediante porte telematiche ai varchi di accesso della Z.T.L.;

**Si ritiene** di stabilire che dal 1 gennaio 2019 non venga rilasciato alcun nuovo permesso di accesso in Z.T.L. agli aventi diritto come categoria il cui veicolo sia però immatricolato ai sensi della direttiva Euro 1 benzina o Euro 2 diesel o precedenti e che i permessi già rilasciati ai veicoli sottoposti al divieto di circolazione con il presente atto rimarranno validi fino alla data di scadenza, o fino a revoca, ma non potranno essere rinnovati o sostituiti;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

## **ORDINA**

**1 - Dal 1 gennaio 2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì alla domenica compresi, il divieto di circolazione nell'area della ZTL disciplinata dal provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii., ai veicoli individuati rispettivamente ai punti e) ciclomotori, f) motoveicoli, g) autoveicoli di cui all'art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii., rispettivamente immatricolati come Euro 1 a benzina ed Euro 2 diesel e in dettaglio:**

**Ciclomotori**, *identificati dal Codice della Strada all'articolo 52, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II [classe "Euro2 Ciclomotori"] o normative successive,*

**Motoveicoli** *identificati dal Codice della Strada all'articolo 53, non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A [classe "Euro2 Motoveicoli"] o normative successive,*

**Autoveicoli**, *identificati dal Codice della Strada all'articolo 54, alimentati a benzina e non conformi alle direttive 91/542/CE punto 6.2.1.B, 94/12 CE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE [classe "Euro 2 benzina"] o normative successive,*

**Autoveicoli**, *identificati dal Codice della Strada all'articolo 54, alimentati a gasolio e non conformi alle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A, 2006/96/CE fase A [classe "Euro 3 diesel"] o normative successive.*

**2 – Sono esonerati dal divieto di cui al punto precedente le seguenti categorie di veicoli:**

- a) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;
- b) veicoli adibiti al servizio di igiene urbana;
- c) veicoli adibiti al servizio di polizia e soccorso, ai sensi dell'art. 177, comma 1, del C.d.S.
- d) veicoli a metano e GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl), a condizione che, qualora non conformi alle suddette direttive, nell'ambito del percorso urbano impieghino esclusivamente l'alimentazione a gas;
- e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- f) veicoli storici esclusivamente nell'ambito di manifestazioni purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- g) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- h) veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di Guardia Medica;
- i) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- l) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;

m) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.

### **DISPONE**

- a. dal 1 gennaio 2019, di non rilasciare alcun nuovo permesso di accesso in ZTL agli aventi diritto come categoria il cui veicolo sia immatricolato ai sensi della direttiva Euro 1 benzina o Euro 2 diesel o precedenti;
- b. che i permessi già rilasciati ai veicoli sottoposti al divieto di circolazione con il presente atto rimarranno validi fino alla data di scadenza, o fino a revoca, ma non potranno essere rinnovati o sostituiti.

### **INCARICA**

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità dell'apposizione della segnaletica per attuare la presente ordinanza.

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Servizio Canali di Comunicazione di effettuare tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori delle disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso ai sensi di legge.

**Firenze, lì 11/10/2018**

**Sottoscritta digitalmente da  
Sindaco  
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.